

IMPOSTE INDIRETTE

Bollo virtuale su fatture elettroniche: le novità del Decreto fiscale

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Il **bollo virtuale su fatture elettroniche**, disposto dall'[articolo 6 DM 17.06.2014](#), non trova pace.

Ricordiamo che dal mese di aprile 2019 l'Agenzia delle entrate ha reso disponibile nel portale Fatture e Corrispettivi, il servizio che consente ai soggetti passivi Iva di **verificare il calcolo ed effettuare il pagamento dell'imposta di bollo dovuta** sulle fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018.

Per le fatture elettroniche emesse via SdI nel trimestre di riferimento, il servizio consente di **visualizzare il numero di documenti** per i quali è stato indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo **e l'importo complessivo del tributo dichiarato**. Il servizio attualmente permette di modificare il numero delle fatture per le quali deve essere assolta l'imposta di bollo e calcola di conseguenza l'ammontare del tributo complessivamente dovuto.

L'[articolo 17 D.L. 124/2019](#) (Decreto fiscale) introduce una **specifica procedura di comunicazione** tra Amministrazione e contribuente **per individuare il quantum dovuto nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche**.

L'Amministrazione finanziaria deve comunicare con modalità telematiche al contribuente l'ammontare dell'imposta da versare, **oltre alle sanzioni per tardivo versamento e gli interessi**.

L'[articolo 12-novies D.L. 34/2019](#) consente all'Agenzia delle entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, di **verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo**, avendo riguardo alla **natura** e all'**importo** delle operazioni indicate nelle fatture stesse.

Qualora l'Agenzia rilevi che sulle fatture elettroniche non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo, **può integrare le fatture stesse con procedure automatizzate**, già in fase di ricezione sul Sistema di interscambio (disciplinato dall'[articolo 1, commi 211 e 212, L. 244/2007](#), legge finanziaria 2008).

L'Agenzia include nel calcolo dell'imposta dovuta, da rendere noto a ciascun soggetto passivo Iva (ai sensi dell'[articolo 6, comma 2, D.M. 16.06.2014](#)), **sia l'imposta dovuta** in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura, **sia il maggior tributo calcolato sulle fatture** nelle quali non è stato correttamente indicato l'assolvimento dell'imposta.

Nei casi residuali in cui **non sia possibile effettuare tale verifica con procedure automatizzate**, restano comunque applicabili le **ordinarie procedure di regolarizzazione** dell'assolvimento dell'imposta di bollo e di recupero del tributo, ai sensi del **D.P.R. 642/1972** (Testo Unico sull'imposta di bollo).

Nel caso di **mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta** - resa nota dall'Agenzia delle entrate secondo le ordinarie procedure - la norma previgente prevedeva l'irrogazione della **sanzione per ritardati od omessi versamenti**, pari al **30% dell'importo non versato** (ai sensi dell'[articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#)). Per i versamenti effettuati con un ritardo **non superiore a novanta giorni**, la sanzione sopra esposta è invece **ridotta alla metà** mentre, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione viene ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Tra le novità del decreto fiscale viene introdotta, come anticipato, una specifica **procedura di comunicazione telematica tra Amministrazione e contribuente per definire l'ammontare dovuto in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta** (in luogo del mancato, insufficiente o tardivo pagamento della stessa).

In tal caso, l'[articolo 17, comma 1, lettera a\), D.L. 124/2019](#) dispone che la sanzione amministrativa irrogata dagli uffici dell'Agenzia, dovuta ai sensi dell'[articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#), viene **ridotta ad un terzo** (10%, in luogo della sanzione ordinaria del 30%). Per quanto riguarda **gli interessi**, invece, saranno comunicati quelli **dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione**.

Se **entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione** il contribuente resta inerte, ossia **non provvede al pagamento** in tutto o in parte delle somme dovute, il competente ufficio dell'Agenzia delle **entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo**.

Le disposizioni in commento trovano applicazione **per le fatture inviate attraverso il Sistema di Interscambio dal 1° gennaio 2020**.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno adottate le disposizioni di attuazione delle novità in commento, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni.

In attesa del provvedimento si segnala infine che, secondo le attuali regole di trasmissione del file xml e in base al dettato normativo dell'[articolo 21 D.P.R. 633/1972](#) in fattura **non è obbligatorio riportare la norma di riferimento** del testo unico Iva; pertanto, ad oggi, la sola natura operazione (ad esempio **N3 - operazione non imponibile**) non può bastare ad attivare la comunicazione di "anomalia" da parte dell'Amministrazione. Si pensi al caso delle fatture non imponibili ai sensi dell'[articolo 8 D.P.R. 633/1972](#), per cui solo la lettera c) del primo comma - dichiarazione d'intento - richiede il bollo virtuale.

Seminario di specializzazione

**IVA INTERNAZIONALE 2020 NOVITÀ
NORMATIVE E CASISTICA PRATICA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)